



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.C. Servizio Veterinario Area A / GL
S.S. Sanità Animale / IV
Sede: Piazza Gino Viano 1 -10082 Cuorgnè
Telefono: 0124654121
Fax: 0124654165
Email: veta.cuorgne@aslto4.piemonte.it
PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Data: **15 / 06 / 2023**

Protocollo n° **0062637**

Class.: **6.7**

Agli **UFFICI SUAP**

Ai Sig.ri **SINDACI**

dei **COMUNI ASL TO4**

LORO SEDI

Oggetto: NUOVA NORMATIVA ANAGRAFI ANIMALI

Oggi, 15 Giugno 2023, entra in vigore il **“Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I & R)”**, approvato con il Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113, del 16 Maggio 2023.

La nuova Normativa prevede importanti novità, che riguardano anche gli **Uffici SUAP e le AUTORITA' COMUNALI**.

Di seguito è stata predisposta una “sintesi” del nuovo Manuale Operativo, dal quale sono state estratte le parti che vedono coinvolti a vario titolo gli Enti in indirizzo. Tra parentesi, sono riportate le note dello scrivente,

Sono state altresì normate le nuove modalità autorizzative per l'esercizio del **PASCOLO VAGANTE**.

NUOVE DEFINIZIONI

OPERATORE: è il Detentore degli animali;

STABILIMENTO: sono i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, e gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

ATTIVITA': è l' Allevamento, ovvero l'insieme degli animali del medesimo gruppo specie, con lo stesso proprietario, presenti nello stesso stabilimento.

SINTESI DEL NUOVO MANUALE OPERATIVO

“L’operatore, prima di iniziare un’attività, richiede la registrazione prevista all’art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento”

“Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi comprese le ASL competenti per territorio”

“I referenti di COMUNI, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane, accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate, con applicazione di provvedimenti in caso di mancato rispetto delle stesse, informandone le ASLcompetenti”

(NOTA: al momento attuale, la BDN non ha ancora predisposto le modalità di accesso per i referenti dei Comuni)

“Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell’attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione; sono fatti salvi i casi in cui la ASL, o la regione competente, lo ritenga necessario”

(NOTA. L’ ASL TO4 lo ritiene necessario, per motivi di salute e benessere animale)

“La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali”

“L’operatore comunica tramite SUAP le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni”

“Le comunicazioni dovute sono:

A. Cambio dell’operatore: con la comunicazione del nuovo operatore, anche in caso di società che cambia denominazione pur conservando il medesimo codice fiscale; l’operatore “cedente” è assolto dall’obbligo di comunicazione di cessata attività

B. Cessazione, sospensione temporanea dell’attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; la sospensione temporanea dell’attività ha durata massima di 24 mesi. Oltre tale termine, se l’operatore non ha richiesto la riattivazione, l’attività sarà automaticamente chiusa in BDN

C. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale, variazione dell’orientamento produttivo e della modalità di allevamento. Per le attività registrate, ove previsto dalla normativa vigente di sanità e di benessere, l’ASL valuta la richiesta di modifica e rilascia o meno il nulla osta/autorizzazione

L’operatore presenta al SUAP la richiesta di AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INIZIALE”

“Non sono considerate modifiche dell’attività da comunicare tramite SUAP, se non comportano l’aggiornamento di altre autorizzazioni:

- a) la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche, se il codice fiscale delle stesse non cambia**
- b) la variazione del proprietario degli animali”**

“L’operatore deve comunicare al SUAP, le seguenti tipologie di informazioni, ai fini delle verifiche e, se del caso, delle validazioni ASL:

- a) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo/sede legale dell'operatore e del proprietario degli animali, se diverso dall'operatore; nome e cognome, codice fiscale e indirizzo del rappresentante legale delle società registrate come operatori o proprietari degli animali; la partita IVA, quando prevista**
- b) l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) dello stabilimento**
- c) la denominazione dell'attività con le informazioni di contatto, ossia indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, telefono e, se disponibile, sito web dell'attività**
- d) le specie e le categorie di animali detenute nello stabilimento, individuate tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica disponibile in BDN**
- e) la data di inizio dell'attività**
- f) dati catastali (sezione, foglio, particella, subalterno) del terreno in cui è presente lo stabilimento, ivi compresa una planimetria dello stabilimento;**
- g) la superficie destinata agli animali espressa in metri quadrati**
- h) la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente; nell'attività. l'acquacoltura tale valore corrisponde al numero approssimativo in tonnellate degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento distinguendo 3 classi:**
 - piccola (inferiore a 50 tonnellate)**
 - media (tra 51 e 200 tonnellate)**
 - grande (superiore a 200)**
- i) la tipologia di attività**
- l) il carattere permanente oppure stagionale, ossia massimo 4 mesi/anno, o solo durante eventi specifici della detenzione nello stabilimento di animali**
- m) il veterinario responsabile dello stabilimento, quando previsto (NOTA: Veterinario Libero Professionista aziendale)**
- n) l'eventuale iscrizione a libri genealogici o iscrizione a programmi genetici degli animali detenuti**
- o) l'orientamento prevalente dell'allevamento**
- p) la modalità prevalente di allevamento**
- q) la data dell'eventuale cessazione o di sospensione temporanea dell'attività”**

“Col termine di allevamento si intendono anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti”

“NON DEVONO ESSERE COMUNICATE AL SUAP, ma solo alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento, le informazioni relative agli allevamenti FAMILIARI e AMATORIALI.

Detti allevamenti sono così definiti:

- a) BOVINI della sola specie *bos taurus*, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione**
- b) EQUINI, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione**
- c) OVINI e CAPRINI, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie**
- d) SUINI, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri**
- e) POLLAME, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei RATITI (struzzi), per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi**
- f) CONIGLI, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido (fattrici in riproduzione), e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni**
- g) API, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L'orientamento produttivo “familiare” riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari”**

“Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie”

PASCOLO VAGANTE

“PASCOLO VAGANTE: modalità di allevamento di bovini, di ovini e di caprini esercitata in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni”

“L’operatore dell’allevamento con modalità “PASCOLO VAGANTE”, prima della movimentazione degli animali, per poter generare il documento di accompagnamento informatizzato:

- acquisisce nulla-osta da parte delle AUTORITA’ dei COMUNI interessati al pascolamento e dei Servizi veterinari delle regioni e province competenti, con le modalità in uso presso ciascuna Amministrazione**
- inserisce in BDN, dal 1° al 31 Gennaio di ogni anno, il percorso di pascolo annuale, con le seguenti informazioni:**
 - a) numero di registrazione unico dello stabilimento di partenza che deve avere necessariamente modalità “pascolo vagante”, con relative informazioni anagrafiche dell’operatore**
 - b) elenco dei comuni interessati al pascolamento e relativi periodi**
 - c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail del/dei conduttore/i responsabile/i degli animali durante il percorso se diverso dall’operatore**
 - d) dichiarazione di completa disponibilità ai controlli che saranno effettuati dalle Autorità competenti**
 - e) dichiarazione di garanzia sulla corretta contenzione degli animali, anche fuori delle strutture dello stabilimento**
 - f) dichiarazione di impegno a registrare in BDN direttamente o, su sua richiesta, tramite la ASL competente, eventuali variazioni, per qualsiasi motivo, dell’itinerario (luoghi o periodo) almeno 3 giorni prima dello spostamento. In tali casi l’operatore deve generare un nuovo documento di accompagnamento informatizzato che riporta la variazione e sostituisce quello precedente**
Ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia, le AUTORITA’ COMUNALI e i Servizi veterinari competenti accedono a BDN per visualizzare le informazioni sul previsto percorso di pascolo.

Nel caso in cui il pascolamento sul territorio di competenza non è approvato dalle AUTORITA' COMUNALI o, in caso di movimentazioni extraregionali, dalle regioni e province autonome, il diniego deve essere registrato in BDN entro fine Febbraio di ciascun anno e comunque prima della generazione del documento di accompagnamento dalla Autorità interessata, anche per il tramite delle ASL. I territori per cui è registrato il diniego, sono automaticamente eliminati dall'elenco dei comuni interessati al pascolamento inserito dall'operatore in BDN e non compariranno nel documento di accompagnamento informatizzato

“Le AUTORITA' COMUNALI, sentite le ASL, possono regolamentare il pascolamento sul territorio comunale con specifici regolamenti.

In tal caso, le AUTORITA' COMUNALI sono direttamente responsabili della verifica e dell'applicazione delle misure da loro stabilite”

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si porgono distinti saluti.

Il Direttore S.C. Servizio Veterinario Area A ASL TO4
Dr. Giovanni Locanetto